



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EUGENIA SERRAO

- Presidente -

Sent. n. sez. 268/2026

BRUNO GIORDANO

DONATO D'AURIA

- Relatore -

PU – 24/02/2026

ALESSANDRO D'ANDREA

FABIO ANTEZZA

R.G.N. 40928/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-*bis*, cod. proc.
pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/05/2025 la Corte di appello di Trieste confermava la
sentenza del Tribunale di Udine in data 13/02/2023, che aveva condannato
██████████ per il reato di cui all'art. 590 *bis*, commi 1, 2 e 3, cod. pen.,
perché, quale amministratore unico della ██████████ ██████████ s.r.l. e datore di
lavoro, cagionava per colpa al dipendente ██████████ lesioni personali gravi,
consistite nella "amputazione parziale del terzo dito della mano destra"; colpa
consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella violazione dell'art. 28,
comma 2, lett. a), d. lgs. N. 81 del 2008, perché redigeva un documento di
valutazione dei rischi che non comprendeva tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, segnatamente per la mansione di operaio edile non
prende in considerazione i rischi indotti dall'utilizzo della sega circolare a
banco; veniva poi condannato per un ulteriore addebito colposo, consistente nella



mancata formazione del lavoratore, non specificamente compreso nell'imputazione elevatagli; cosicché [REDACTED] mentre era intento a tagliare una tavola di legno con una sega circolare a banco, perdeva la presa, impattando con la mano destra sulla lama, provocandosi le lesioni gravi sopra specificate.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 516 e segg. e 522 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione. Rileva che il [REDACTED] è stato condannato per aver tenuto una condotta omissiva, dunque, diversa da quella commissiva contestatagli, consistente dell'aver redatto un documento di valutazione dei rischi incompleto; che, invero, appare evidente come non possa ascriversi all'imputato alcuna condotta positiva etiologicamente collegata all'evento lesioni, potendo al più rilevarsi alcune omissioni che, secondo l'impianto accusatorio, avrebbero determinato la verifica dell'incidente; che, del resto, i profili di colpa specifica indicati nel capo di imputazione altro non sono che la descrizione puntuale delle omissioni che, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbero attribuibili al ricorrente; che, dunque, i giudici di merito avrebbero dovuto chiedersi se, ricorrendo all'applicazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen., il fatto contestato sarebbe rimasto identico a quello ritenuto ovvero se il mutamento avrebbe dovuto imporre il ricorso alle garanzie difensive previste dagli artt. 516 e segg. cod. proc. pen.; che, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato, nonostante la specifica sollecitazione difensiva, è rimasta silente; che, in particolare, la Corte territoriale si è limitata ad un vaglio pregiudiziale della fattispecie, ritenendo insussistente la violazione contestata, tenuto conto che l'imputato si sarebbe difeso anche in relazione alla diversa ipotesi della condotta omissiva; che tale considerazione è del tutto immotivata e contraddittoria, atteso che non dimostra che quell'attività processuale, rivelatasi nei fatti insufficiente, potesse ritenersi tutta quella effettivamente esercitabile dall'imputato o, almeno, quella effettivamente esercitabile di fronte ad una contestazione espressa e coerente con quella abbracciata dalla sentenza di condanna; che, invece, il totale scollamento tra la condotta contestata e l'affermazione di responsabilità emerge eclatante, sol che si consideri che il [REDACTED] è stato condannato per non aver formato adeguatamente il lavoratore, condotta questa mai contestatagli; che tale specifico addebito non può essere ricondotto, come fanno i giudici di merito, al profilo di colpa generica contestato, atteso che ciò contrasta con il diritto dell'imputato a vedere adeguatamente circoscritto il perimetro delle proprie esigenze difensive; che, infine, nemmeno può affermarsi, come sostiene il giudice di primo grado, che l'argomento relativo alla formazione è strettamente



connesso al profilo di colpa espressamente contestato, costituendo piuttosto una siffatta affermazione la presa d'atto che non sia stata la carenza del documento di valutazione dei rischi a causare l'infortunio, quanto la asserita carenza di formazione del lavoratore.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 40 cod. pen., nonché motivazione apparente. Osserva che la sentenza impugnata è carente anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta attribuita al ricorrente e l'infortunio occorso al lavoratore; che, invero, l'evento non si è verificato per un non corretto utilizzo dell'attrezzo sega, ma per un non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anzi, dell'abbigliamento, atteso che la particolare conformazione della mano del lavoratore, alla quale mancava l'ultima parte del dito mignolo, faceva sì che residuasse una parte di guanto libera, che è quella che è stata risucchiata dalla lama della sega; che, di conseguenza, la mancata indicazione del macchinario nel documento di previsione dei rischi e persino la mancata specifica formazione del lavoratore non influiscono sulla verifica dell'evento, nulla aggiungendo alle norme di sicurezza e prudenza relative al corretto uso del vestiario, che il lavoratore era tenuto a rispettare a fronte della sua pregressa menomazione; che, dunque, è stata tale menomazione fisica che ha generato il pericolo che si è poi concretizzato nell'infortunio; che, peraltro, in relazione all'uso dell'abbigliamento da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, il lavoratore aveva ricevuto specifica formazione, come risulta dalle certificazioni versate in atti; che, in ogni caso, il ricorrente non era a conoscenza della menomazione da cui era affetto [REDACTED] atteso che le visite mediche periodiche, regolarmente effettuate, nulla avevano segnalato sul punto; che, invece, la sentenza di primo grado ha ritenuto che la carenza del documento di valutazione dei rischi avrebbe determinato una carenza nella formazione del lavoratore, che sarebbe stata la causa dell'infortunio; che la Corte territoriale, a fronte delle censure sollevate sul punto, ha reso una motivazione apparente, secondo la quale, se il lavoratore fosse stato adeguatamente formato, la sua mano non si sarebbe trovata a pochi centimetri dalla lama rotante, con la conseguenza che il guanto non si sarebbe impigliato nella lama; che tale percorso argomentativo non spiega in quale parte della formazione del lavoratore erano previste disposizioni che gli avrebbero consentito di percepire il pericolo, poi concretizzatosi in ragione di fattori del tutto estranei alla corretta gestione del macchinario, né spiega perché mai il guanto non avrebbe potuto in alcun modo impigliarsi; che, anzi, utilizza un fatto non emerso dall'istruttoria dibattimentale, vale a dire che il corretto utilizzo dello spingipezzi, posizionato in modo da mantenere sempre una notevole distanza tra



le mani del lavoratore e la lama rotante, sia nella fase di esecuzione, che in quella di recupero del pezzo, avrebbe evitato che il guanto venisse a contatto con la lama, atteso che la stessa persona offesa ha riferito che l'infortunio si è verificato a lavorazione conclusa e nonostante l'utilizzo dello spingipezzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo – che reitera doglianze già posposte in appello – è nel complesso destituito di fondamento.

Ritiene il Collegio che, sotto il primo profilo denunciato, non vi sia alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la contestazione è stata effettuata nella sostanza in forma omissiva. Invero, affermare che il datore di lavoro ha redatto un documento di valutazione dei rischi incompleto, in quanto non contemplante il rischio indotto dall'utilizzo della sega circolare a banco, equivale a dire che ha omesso di valutare quel rischio: trattasi della stessa condotta osservata da due diversi angoli prospettici, ma pur sempre la stessa condotta complessivamente considerata, che rimane immutata nei suoi profili soggettivi ed oggettivi. Del resto, il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, sicché non è configurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 2009, Fioravanti, Rv. 242351 – 01).

Nel caso di specie, la contestazione relativa alla redazione di un documento di valutazione dei rischi incompleto, in quanto carente in relazione alla previsione del rischio connesso all'utilizzo della sega circolare a banco, equivale nella sostanza a contestare di aver omesso di valutare il rischio inerente a quella lavorazione, addebito rispetto al quale l'imputato si è difeso in maniera articolata.

Sotto diverso profilo, nemmeno l'addebito relativo all'omessa formazione del lavoratore viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Sul punto, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura più volte di precisare che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto



dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 5, n. 30387 del 10/07/2025, Fracassi, Rv. 288595 – 01; Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379 – 01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).

Ciò che rileva è che l'imputato non sia stato colto di sorpresa, per essere stato messo per la prima volta di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto alcuna possibilità di effettiva difesa, ciò che accade quando non ha mai avuto l'occasione di interloquire sul punto, così trovandosi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato: dunque, la diversità del fatto, che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01). In altri termini, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 – 02). Del resto, il principio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce estrinsecazione del diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, conformemente all'art. 111, comma 2, Cost., integrato dall'art. 6, comma 3 lett. a), CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. Quest'ultima, invero, ha affermato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese – diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U. – e del più generale diritto a un processo equo, per cui l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte EDU, 15/12/1998, Ciardelli contro Italia; 25/07/2000, Mattoccia contro Italia; 11/12/2007, Drassich contro Italia). La stessa Corte di Strasburgo, peraltro, ha precisato che «l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della



Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, *Décisions et Rapports* (DR) 9, pp. 169-171)» e che «per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa» (Corte EDU, 08/12/2009, *Previti contro Italia*). Ciò significa che, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, *Di Guglielmi*, Rv. 257278 - 01).

Dunque, la giurisprudenza convenzionale è consolidata (da ultimo, Corte EDU, 20/10/2015, *Mandelli contro Italia*, che richiama Corte EDU, 8/12/2009, *Previti contro Italia*) nel ritenere che, al fine di valutare la correlazione tra accusa e sentenza, non si debba far riferimento solo al capo di imputazione, dovendosi tener conto di tutto il coacervo probatorio contenuto negli atti del procedimento. Trattasi, invero, di elementi conosciuti dall'imputato, che gli consentono di comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui e di preparare in maniera adeguata la difesa.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale abbia giudicato la mancata formazione del lavoratore in relazione all'utilizzo della sega circolare a banco quale diretta ed immediata conseguenza dell'omessa valutazione del rischio connesso a quella lavorazione, atteso che l'individuazione di tale specifico profilo di rischio avrebbe inevitabilmente comportato l'obbligo di formare il lavoratore sulla corretta procedura di utilizzo di quel pericoloso strumento di lavoro, da cui [REDACTED] si è discostato. Dunque, non può sostenersi che il [REDACTED] sia stato colto di sorpresa, avendo avuto la possibilità di interloquire sul punto e di difendersi, attività questa esplicita nella sua pienezza attraverso l'esame dei testi e del consulente tecnico. Del resto, sul punto, il motivo è generico, atteso che non specifica quale ulteriore attività difensiva si sarebbe potuto svolgere o sarebbe stata in concreto svolta, di fronte ad una contestazione espressa.

Nemmeno, infine, può affermarsi che si sia in presenza di uno sviluppo non prevedibile del fatto descritto nel capo di imputazione, atteso che quest'ultimo riguarda proprio l'utilizzo scorretto della sega circolare a banco, a seguito del quale [REDACTED] si è infortunato.



1.2. Il secondo motivo non è consentito, perché reitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre ad essere costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche; dunque, sotto questo profilo, è aspecifico, non confrontandosi con l'articolata trama motivazionale della sentenza impugnata.

Deve, peraltro, rilevarsi come la sentenza impugnata, anche sullo specifico punto della ricostruzione del nesso causale, che qui rileva, costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha bene evidenziato come l'infortunio si sia verificato a causa del mancato rispetto della corretta procedura di utilizzo della sega circolare, che prevede di mantenere sempre un'adeguata distanza tra le mani del lavoratore e la sega attraverso l'utilizzo dello spingipezzi; come l'infortunio si sia verificato nella fase di lavorazione e non in quella di recupero, circostanza questa desunta dal fatto che, se il pezzo fosse stato già tagliato, la cuffia di protezione sarebbe immediatamente ridiscesa sul piano dell'attrezzo, rendendo impossibile il contatto delle mani con la lama; come, dunque, non abbia alcuna rilevanza il tipo di guanto indossato [REDACTED] in quanto il suo rimanere impigliato nella sega dipese dal fatto che le mani erano troppo vicine alla lama, in violazione della procedura di utilizzo dell'attrezzo da parte del lavoratore, dovuta alla mancata formazione, su cui la sentenza impugnata si sofferma diffusamente a pag. 6; come la mancata formazione a sua volta sia stata determinata dall'omessa valutazione del rischio da taglio derivante dallo specifico attrezzo utilizzato, che all'evidenza presenta caratteristiche di intrinseca pericolosità; come, infine, la condotta del lavoratore nell'uso improprio della sega e dello spingipezzi costituisca rischio prevedibile e prevenibile da parte del datore di lavoro, in considerazione dell'utilizzo corrente di tale strumento anche da parte di personale non formato, come la persona offesa.

Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di



appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore
Donato D'Auria

La Presidente
Eugenia Serrao

